



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

## ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via G. Libertini, 3 – cap. 73100 – Tel. 0832/258611 Fax 0832/258636

protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it

Prot. 7266/23

Lecce, 22.12.2016

ALL'ALBO  
SEDE

### IL PRESIDENTE

- Vista la L. n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 riguardante il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, ai sensi della Legge. n. 508/1999;
- Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, approvato con D.D. dal M.I.U.R./AFAM n. 498 del 02/12/2005;
- Visto il *Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli studenti* prot. 5509/E3 del 03.11.2010;
- Vista la proposta di modifica al suddetto Regolamento presentata dalla maggioranza della Consulta degli Studenti e assunta a prot. 6910/E3 del 07.12.2016;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 143 del 07.12.2016 *sub 7)* con la quale il predetto Organo ha approvato il testo presentato dalla Consulta degli Studenti con la modifica all'art. 9 comma 3;
- Vista la delibera n. 50 del 20 dicembre 2016, a mezzo della quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti prot. 5509/E3 del 03.11.2010

### DECRETA

È emanato il nuovo testo del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti, allegato al presente atto.

Il Regolamento è pubblicato all'albo on line dell'Accademia in data odierna.



Il Presidente  
Prof. Fernando de Filippi



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Alta Formazione Artistica e Musicale*

## **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE**

Via G. Libertini, 3 – cap. 73100 – Tel. 0832/258611 Fax 0832/258636

protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it

### ***Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti***

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016*

*Delibera del Consiglio Accademico del 07.12.2016*

#### **Art. 1 – Natura giuridica e finalità della Consulta degli Studenti**

La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Lecce. Si tratta dell'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto.

Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

Come statuito dall'art. 18 dello Statuto dell'Accademia, essa è composta da studenti eletti in numero di tre fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

#### **CAPO I – Elezioni**

##### **Art. 2 – Indizione delle elezioni**

Il Direttore indice le elezioni degli studenti nella Consulta degli studenti.

Il relativo bando viene affisso all'albo dell'Accademia ed indica:

- a) la data, il luogo e l'ora delle votazioni
- b) il termine per presentazione delle candidature;
- c) i requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

##### **Art. 3 – Commissione elettorale**

La Commissione elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituita da tre membri nominati dal Direttore e risulta così composta:

- n. 2 componenti, designati dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello;
- n. 1 Componente designato tra il personale amministrativo e tecnico, con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'Istituzione;

All'atto dell'insediamento la Commissione nomina al suo interno il Presidente.

La Commissione elettorale predispose tutto il materiale utilizzato dal Seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti e le schede. La Commissione provvede altresì alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati e alla affissione all'Albo dell'elettorato passivo, tramite la Segreteria studenti.

##### **Art. 4 – Seggio elettorale**

Il Seggio elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituito da cinque membri nominati dal Direttore, su designazione rispettivamente dell'Assemblea degli Studenti, e del Personale Amministrativo e Tecnico. Esso risulta così composto:

- n. 4 componenti scelti tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Alta Formazione Artistica e Musicale*

## **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE**

Via G. Libertini, 3 – cap. 73100 – Tel. 0832/258611 Fax 0832/258636

protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it

– n. 1 Componente scelto tra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'Istituzione;

All'atto dell'insediamento il Seggio nomina al suo interno il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

### **Art. 5 – Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo, tanto quanto quello passivo, sono attribuiti agli studenti che, nell'anno accademico di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di I e II livello.

### **Art. 6 – Candidature**

Possono presentare validamente la propria candidatura gli studenti che siano regolarmente iscritti all'Accademia e che frequentino l'Istituzione essendo in regola con il pagamento di tasse e contributi.

Le candidature devono essere presentate entro il 7° giorno precedente la data fissata per la votazione e sottoscritte da almeno 10 firme.

Le candidature devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Direttore il quale le trasmette alla Commissione elettorale per gli adempimenti di competenza.

Ogni candidatura può essere anche associata alla presentazione di un programma elettorale.

In caso di parità tra due candidati prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

### **Art. 7 – Votazioni**

Le votazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di indizione delle elezioni ed avvengono a scrutinio segreto.

Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni; in quest'ultimo caso non è previsto alcun *quorum* per la validità delle votazioni.

I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle.

Per la validità delle operazioni di voto è richiesta la presenza di almeno tre dei componenti del seggio.

### **Art. 8 – Insediamento del seggio elettorale**

Il seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- il controllo dei locali e delle urne;
- la predisposizione di un sufficiente numero di schede contrassegnate dal timbro dell'Accademia e dalla firma del Presidente del seggio elettorale.

Il seggio cura nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nei rispettivi verbali.

Per la validità delle operazioni di insediamento del seggio è prescritta la presenza di tutti i componenti.

### **Art. 9 – Operazioni di voto**

Per essere ammesso al voto, ogni elettore deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del seggio di riferimento e deve apporre la firma a fianco al proprio nome e cognome nell'apposito elenco degli elettori.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Alta Formazione Artistica e Musicale*

## **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE**

Via G. Libertini, 3 – cap. 73100 – Tel. 0832/258611 Fax 0832/258636  
protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it

Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso segnando con una croce il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati in ordine alfabetico sulla scheda di votazione. Nel caso di omonimia tra candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita.

L'elettore può esprimere un numero massimo di due preferenze nel caso di cinque candidati eleggibili; massimo una preferenza se i candidati da eleggere sono minori di cinque o uguali a uno.

Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quelle sopraindicate, ed altresì quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

Risultano eletti i candidati che riportino il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

### **Art. 10 – Scrutinio**

Subito dopo la chiusura delle votazioni, e prima di procedere all'apertura delle urne e allo scrutinio delle schede, il seggio elettorale competente verifica che sia stato raggiunto il *quorum* per la validità delle votazioni.

Al termine dello scrutinio il presidente del seggio, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti il seggio.

Tutto il materiale elettorale, ivi inclusi il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate, viene riconsegnato dal seggio alla Commissione elettorale competente. La Commissione elettorale comunica alla Direzione gli esiti delle votazioni.

I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Accademia entro il giorno successivo a quello delle votazioni cui si riferiscono.

### **Art. 11 – Ricorsi**

Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo dell'Accademia.

### **Art. 12 – Nomina degli eletti**

Il Direttore nomina con decreto gli studenti eletti nella Consulta degli studenti.

Gli eletti assumono la carica all'atto della nomina e la mantengono per il successivo triennio.

## **CAPO II – Funzionamento**

### **Art. 13 – Organizzazione della Consulta**

La Consulta degli Studenti, entro 15 giorni dal suo insediamento, elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente, che presiede le riunioni. La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità si procede al ballottaggio.

In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito da uno degli studenti facenti parte della Consulta, all'uopo designato dalla Consulta stessa. Se il Presidente rinuncia all'incarico si procede a nuova elezione.

Il Presidente nomina il Segretario ad ogni apertura di seduta.

La Consulta è convocata con cadenza mensile dal suo Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Alta Formazione Artistica e Musicale*

## **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE**

Via G. Libertini, 3 – cap. 73100 – Tel. 0832/258611 Fax 0832/258636

protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it

La Consulta è inoltre convocata tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza (la metà più uno) dei componenti della Consulta medesima.

Il numero legale per lo svolgimento delle riunioni è pari alla maggioranza (la metà più uno) dei membri della Consulta.

Il mandato di ogni Rappresentante è di durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Esso può altresì decadere, oltre che per cessazione della carica, per inadempienza ai propri doveri rilevata dalla Consulta degli Studenti stessa, ovvero per completamento del percorso di studi in data antecedente al termine del mandato.

Nel caso si verifichi la cessazione dalla carica di un membro della Consulta per qualsiasi causa, la funzione del componente cessato dalla carica è riassegnata dalla Consulta al primo dei non eletti; la Consulta ne dà quindi comunicazione al Direttore il quale provvede con decreto alla relativa sostituzione.

In mancanza di candidati non eletti, le elezioni necessarie per coprire i posti eventualmente rimasti vacanti per cessazione avvenuta a qualsiasi titolo, vengono effettuate entro e non oltre due mesi dalla vacanza, per garantire continuità e collaborazione con gli organi istituzionali dell'Accademia.

I membri che subentrano durante il mandato della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato stesso.

### **Art. 14 - Incarichi presso Consiglio di Amministrazione e presso il Consiglio accademico**

La Consulta degli Studenti designa due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Accademico ed un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

Lo studente designato quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il permanere del requisito di studente regolarmente iscritto all'Accademia.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare un altro rappresentante entro 30 giorni dalla rinuncia.

Gli studenti designati quali rappresentanti in seno al Consiglio Accademico rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Accademico, fermo restando il permanere del requisito di studente regolarmente iscritto all'Accademia.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare un altro membro entro 30 giorni dalla rinuncia.

### **Art. 15 – Il Presidente della Consulta**

Il Presidente è eletto dai membri della Consulta e ne presiede le riunioni definendone l'ordine del giorno.

Egli presiede alle riunioni della Consulta stessa ed ha validità triennale.

Ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. In caso di votazione con esito alla pari, prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, si rimanda a quanto previsto dall'art. 13.

La carica di Presidente non impedisce l'assunzione dell'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 16 – Assemblee studentesche ed assemblee straordinarie**

Le assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta.

Gli studenti sono convocati in assemblea, sentito il Direttore, il quale verifica la disponibilità degli spazi. L'Assemblea viene convocata almeno 2 volte all'anno, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai 3/5 della Consulta.

Possono intervenire ai lavori dell'assemblea solo gli allievi regolarmente iscritti presso l'Accademia.



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Alta Formazione Artistica e Musicale*

## **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE**

Via G. Libertini, 3 – cap. 73100 – Tel. 0832/258611 Fax 0832/258636

protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it

La convocazione dell'assemblea avviene con almeno 8 giorni di anticipo, salvo casi di urgenza, dove la convocazione può avvenire con 3 gg. di anticipo, l'atto di convocazione indica la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

L'avviso dell'Assemblea viene affisso nella bacheca della Consulta degli Studenti.

Per il periodo necessario allo svolgimento dell'assemblea, e previo accordo con la Direzione, le lezioni ordinarie vengono sospese. Tanto consente al corpo studentesco di prender parte all'assemblea.

### **Art. 17 – Modifiche al regolamento**

Le proposte di modifiche al presente Regolamento possono essere presentate dalla maggioranza assoluta della Consulta al Consiglio Accademico per un'approvazione, quindi al Consiglio di Amministrazione per la delibera di ratifica.

### **Art. 18 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere della Consulta degli Studenti e del Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente dell'Accademia ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto.



Il Presidente  
Prof. Fernando De Filippi